

Attualità

Iva di gruppo 2010, countdown per la dichiarazione di adesione

9 Febbraio 2010

Entro il 16 febbraio va comunicata la volontà di avvalersi della particolare procedura di compensazione

Thumbnail
Image not found or type unknown

Le società controllanti e controllate, che intendono aderire *ex novo* o confermare per il corrente anno la procedura di liquidazione dell'Iva "consolidata" ai sensi dell'**articolo 73** del Dpr 633/1972, devono esplicitare l'opzione attraverso la presentazione del **modello Iva 26** all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

L'**articolo 4** del Dpr 442/1997, infatti, stabilisce che l'opzione in questione non può essere esercitata attraverso il comportamento "concludente", principio questo peraltro ribadito anche dalla Corte di cassazione nella sentenza 17707/2009 (vedi "**Iva di gruppo: scelta da esprimere. No al comportamento concludente**" pubblicato il 10/9/2009).

Il modello Iva 26 va compilato in tre esemplari, uno dei quali viene restituito dall'ufficio alla società o ente controllante, e deve essere sottoscritto sia dal rappresentante della società controllante, sia da quelli delle controllate. Se alcune società partecipanti al perimetro di consolidamento hanno domicilio fiscale diverso dalla controllante, questa, entro lo stesso termine, deve spedire copia del modello a ciascun ufficio o direzione provinciale competente.

Requisiti

Ai fini della liquidazione di gruppo, l'articolo 2 del **decreto ministeriale 11065** del 1979 stabilisce che si considerano controllate solo le società di capitali le cui azioni o quote sono possedute per oltre il 50% dall'inizio dell'anno solare precedente (per il 2010, a partire dal 1° gennaio 2009) dall'ente o società controllante.

Possono partecipare alla procedura dell'Iva di gruppo anche le società residenti in altri Paesi

comunitari, aventi forme giuridiche equipollenti a quelle delle società di capitali di diritto italiano ([risoluzione 22/2005](#)).

Effetti della procedura

L'adesione alla procedura comporta che i versamenti Iva periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vadano effettuati dalla società controllante che procede alla determinazione dell'imposta da versare o del credito maturato in capo al gruppo, sommando algebricamente debiti e crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società comprese nel perimetro di consolidamento e per effetto della procedura trasferiti al gruppo.

Con l'estinzione automatica all'interno del perimetro delle situazioni debitorie e creditorie, si realizza un iperaccelerato recupero dei crediti Iva. In particolare, le eccedenze di credito trasferite al gruppo ed effettivamente compensate vanno garantite, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 9](#) del DI 269/2003, mediante polizza fidejussoria con validità triennale decorrente dalla presentazione dei prospetti riepilogativi da parte della società controllante.

Compensazione e rimborso

Per effetto dell'[articolo 8](#), comma I, del Dpr 542/1999, non sono ammessi alla compensazione di cui all'[articolo 17](#), comma II, del Dlgs 241/1997, i crediti e debiti trasferiti da parte delle società o enti partecipanti all'Iva di gruppo. Unica deputata ad adoperare l'eccedenza a credito o a debito risultante dal prospetto riepilogativo annuale della dichiarazione di gruppo in compensazione con altri tributi, contributi e premi, è l'ente o società controllante.

La società controllante resta anche l'unico soggetto legittimato a operare la scelta tra il rimborso o il riporto a nuovo nell'esercizio successivo dell'eccedenza detraibile del gruppo.

In presenza dei presupposti di legge, la controllante può presentare all'Agente della riscossione territorialmente competente la richiesta di rimborso col prospetto Iva 26/PR in allegato al modello 26LP ("prospetto delle liquidazioni periodiche"). In altre parole, per l'eccedenza a credito del gruppo, non va adoperato il modello VR.

Unica eccezione si riscontra nel caso in cui il controllo sia cessato in corso d'anno. In tal caso, il modello VR va presentato per dimostrare la sussistenza dei requisiti diversi e ulteriori per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo rispetto a quelli riscontrabili nella richiesta di rimborso presentata dalla controllante.

Per accedere al rimborso, va anche valutata la eventuale sussistenza dello *status* di "società di comodo". Il mancato superamento del test di operatività, infatti, comporta il divieto di rimborso e, dal periodo d'imposta 2006, per effetto del DI 223/2006, il divieto di cedere il credito o utilizzarlo in

compensazione orizzontale. Inoltre, come chiarito dalla **risoluzione 26/2008**, i crediti delle società risultate non operative non possono essere trasferiti al gruppo. Qualora a posteriori si rilevi che parte o tutta l'eccedenza detraibile trasferita sia maturata in capo a una o più società risultate "di comodo", tali eccedenze vanno restituite dalla controllante alla società o alle società in questione.

Prima adesione al gruppo

Per effetto della Finanziaria 2008, alla società che per la prima volta aderisce all'istituto dell'Iva di gruppo è precluso il trasferimento al gruppo stesso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta precedente. Analoga preclusione vale nel caso di modifica della controllante.

Novità 2010

Quest'anno il **modello VR** è stato innovato per consentire l'accesso al rimborso delle società che hanno aderito alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2008 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2007, nonché ai soggetti che nell'anno 2007 partecipavano all'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che, nel 2008, hanno aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllate. Per tali società, il modello prevede l'accesso al rimborso per la causale "minor credito del triennio".

di

Eleonora Mennella

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/iva-gruppo-2010-countdown-dichiarazione-adesione>